

**Allegato "A" all'atto n. 5860 di Raccolta**  
**STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

\*\*\*\*\*

**DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA**

**ARTICOLO 1**

E' costituita, senza fini di lucro, in forma di Associazione di Promozione Sociale, ai sensi dell'art. 35 e seguenti del D.lgs. 117 del 2017, un'associazione denominata:

**“ASSOCIAZIONE PER I SITI REALI E LE RESIDENZE BORBONICHE**

**APS – Ente del Terzo Settore”**

**ARTICOLO 2**

L'Associazione ha sede a Napoli, in Via Lago Lucrino n. 74.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, ai fini organizzativi e per il perseguimento degli scopi sociali, potrà istituire uffici, recapiti e sezioni locali territoriali in Italia e all'estero, senza dover apportare modifiche al presente statuto.

**ARTICOLO 3**

L'Associazione, senza fini di lucro, ha come scopo esclusivo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale (art. 5 dlgs 117/2017), svolgendo attività nei seguenti settori:

1) interventi di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

2) interventi e servizi finalizzati alla tutela, alla salvaguardia, alla valorizzazione e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ed alla tutela e valorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

3) interventi per la promozione della cultura e dell'arte;

4) attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, con particolare attenzione all'istruzione e/o formazione ai meno abbienti ed all'assistenza scolastica per gli alunni dei quartieri più degradati delle città, con particolare attenzione alle zone ove persiste una bassissima scolarizzazione;

5) attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

6) attività di formazione universitaria e post-universitaria;

7) attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

8) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (con l'esclusione dell'edizione di quotidiani), e di promozione e diffusione del volontariato finalizzate alle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

9) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

A tale fine, l'Associazione avrà una struttura organizzativa tale da permettere ai propri associati, in particolare, di:

- concorrere, nell'interesse della collettività diffusa, a promuovere una più ampia politica di tutela, promozione, valorizzazione e sviluppo dell'identità culturale e dell'ambito paesaggistico – territoriale del Mezzogiorno d'Italia (di seguito indicato come “contesto territoriale”), in particolar modo il Distretto Culturale dei Siti Reali e

**Registrato a:**

NAPOLI 1

il 19/12/2022

al n. 50617/1T

con Euro 200,00

delle Eredità Culturali Borboniche, nell'ottica dello sviluppo locale sostenibile ed attraverso la partecipazione e il consenso delle comunità locali;

- concorrere e favorire all'applicazione del comma 13 dell'art. 1 della legge 112 del 7 ottobre 2013 e successive modificazioni, il tutto relativo al percorso di valorizzazione dell'Itinerario delle Residenze Borboniche;

- promuovere un più ampio sistema territoriale e una rete integrata di relazioni tra gli attori pubblici e privati del contesto territoriale di riferimento, al fine di accrescere il coordinamento, l'integrazione, la reputazione, l'immagine e l'attrattività su un piano nazionale, euro - mediterraneo ed internazionale;

- promuovere contatti e rapporti di collaborazione con associazioni, università, fondazioni, enti, istituzioni e organizzazioni pubbliche e private, nazionali, internazionali ed, in particolare, con quelle europee aventi scopi simili, al fine di stabilire maggiori scambi culturali e info – formativi sulle esperienze di conservazione, valorizzazione, gestione e sviluppo del patrimonio culturale e di sviluppo del territorio.

L'Associazione persegue i fini statutari con attività svolte direttamente o affidate a terzi nell'ambito di programmi di intervento di volta in volta stabiliti; cura direttamente la diffusione dei risultati delle proprie attività con i mezzi che ritiene opportuni ed è impegnata nell'organizzazione di momenti di incontro di qualsiasi natura e di qualsiasi livello, volti alla promozione delle proprie finalità.

Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117/2017, è possibile esercitare attività diverse da quelle innanzi menzionate a condizione che siano strumentali e secondarie rispetto a dette attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Nell'esercizio delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi di volontari e, in tal caso, essi verranno iscritti in apposito registro; la loro attività verrà regolata dalle disposizioni di cui all'art. 17 e seguenti del D.lgs. 117 del 2017.

#### **ARTICOLO 4**

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### **PATRIMONIO ED ESERCIZI FINANZIARI**

#### **ARTICOLO 5**

Il patrimonio della Associazione, che è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito:

- a) dai conferimenti degli associati;
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, nonché dai frutti civili e naturali che da detti beni possono maturare;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) dai contributi (quote associative annuali o mensili) degli associati e dalle quote di iscrizione.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e

continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo settore.

#### **ARTICOLO 6**

La contabilità relativa alle attività sociali è tenuta osservando le disposizioni di legge, istituendo i registri e le scritture previsti dall'art. 15 del Decreto Legislativo 117/2017. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio, se l'associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad Euro duecentoventimila (Euro 220.000,00), o al diverso limite che verrà previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

In ogni caso il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività svolte di cui all'articolo 6 del D.lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se l'Associazione non risulta iscritta nel Registro delle Imprese, il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'esercizio finanziario chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 8 del D.lgs. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le indicazioni dell'organo associativo competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale o altro ente previsto dalla legge. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intenderà reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### **ASSOCIATI FONDATORI – ASSOCIATI ORDINARI**

#### **ARTICOLO 7**

E' obbligo di uniformare l'organizzazione a principi di democrazia interna e, pertanto, l'Associazione avrà una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo, per

gli associati o partecipanti maggiori d'età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono associati fondatori i firmatari dell'atto costitutivo. Sono ammessi a partecipare all'associazione, quali associati ordinari, coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- dimostrino interesse allo scopo dell'associazione e si impegnino a partecipare alla vita dell'Associazione.

Potranno inoltre essere ammessi a partecipare all'Associazione le persone giuridiche, pubbliche e private, e gli enti che perseguono finalità analoghe a quelle dell'associazione stessa.

Secondo quanto previsto dalla legge, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota associativa non è trasferibile ad alcun titolo.

L'istanza per l'ammissione viene sottoposta al Consiglio Direttivo per l'approvazione in via preliminare, fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea degli associati nella prima riunione ordinaria; la valutazione sull'ammissione degli associati deve avvenire senza discriminazione di alcuna natura.

I soggetti che intendono far parte della associazione devono presentare domanda scritta; in caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può entro sessanta (60) giorni chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

#### **ARTICOLO 8**

L'importo della quota di iscrizione per i nuovi associati, nonché delle quote associative (mensili o annuali) dovute dagli associati fondatori ed ordinari, viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

#### **ASSOCIATI ONORARI ARTICOLO 9**

L'assemblea può nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, un numero illimitato di associati onorari.

#### **ARTICOLO 10**

Possono essere nominati associati onorari tutti coloro i quali abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito delle attività collegate ai fini sociali dell'associazione stessa.

#### **ARTICOLO 11**

Gli associati onorari non sono tenuti a corrispondere alcun contributo all'Associazione e non hanno alcun diritto di voto in Assemblea.

#### **ASSOCIATI SOSTENITORI ARTICOLO 12**

L'Associazione può avvalersi anche del contributo di sostenitori i quali, senza divenire Associati ma condividendo le finalità dell'Associazione stessa, versano un contributo periodico e/o "una tantum".

I sostenitori hanno diritto a ricevere periodicamente le informazioni sulla attività dell'Associazione e a partecipare alle relative iniziative.

#### **PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO ARTICOLO 13**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicata al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata con a. r., almeno tre mesi prima.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'assemblea per gravi motivi e/o per morosità, su proposta del Consiglio Direttivo o del Presidente, ovvero su istanza dei due terzi degli associati.

L'assemblea delibera l'esclusione con la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ARTICOLO 14**

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea degli Associati;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. Il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli incarichi sociali sono assolutamente gratuiti e per la partecipazione alle riunioni degli organi e l'espletamento delle funzioni correlate alle cariche ricoperte non possono essere corrisposti compensi a qualsiasi titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

## **ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

### **ARTICOLO 15**

L'Assemblea è formata da tutti gli associati fondatori e ordinari; ciascun associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea, previa convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto o mediante comunicazione via telematica o digitale agli associati all'indirizzo o recapito da loro comunicato all'Associazione, si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di aprile per approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

### **ARTICOLO 16**

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni volta lo richieda il Consiglio Direttivo, ovvero un terzo degli associati ed in tutti i casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Hanno diritto di voto nell'assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - c) approva il bilancio;
  - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - e) delibera sull'esclusione degli associati;
  - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto
- approva gli indirizzi e le direttive generali dell'attività dell'Associazione.

L'Assemblea, fatte salve le diverse maggioranze richieste dalla legge o dal presente

Statuto, delibera, in prima convocazione, a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione (sempre a maggioranza dei voti) è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea.

Le deliberazioni sono constatate con processo verbale firmato dal Presidente e da un Segretario nominato dall'Assemblea stessa durante l'adunanza.

L'Assemblea degli Associati può essere effettuata anche per corrispondenza, mediante votazione espresse su apposite schede.

In tal caso lo spoglio delle schede dovrà essere effettuato da una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo, alla presenza del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **ARTICOLO 17**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre a nove membri, compreso il Presidente, eletti a maggioranza assoluta dall'Assemblea degli associati fondatori ed ordinari e dura in carica tre anni; i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, senza limitazioni e pertanto potrà compiere, in persona del Presidente, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare contrarre obbligazioni senza limite di importo, assumere impegni e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione, alla nomina di professionisti esterni, concordandone il compenso.

### **ARTICOLO 18**

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, si riunisce:

- in via ordinaria entro il mese di aprile di ciascun anno;
- in via straordinaria su convocazione del Presidente.

In ogni caso il Consiglio delibera a maggioranza assoluta; al Presidente spetta un voto al pari dei Consiglieri.

### **ARTICOLO 19**

Il Consiglio Direttivo nomina un segretario che redige e conserva in appositi registri i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché copia di tutti gli atti, ivi compresi i verbali delle Assemblee degli Associati.

## **PRESIDENTE**

### **ARTICOLO 20**

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione ed il suo mandato è contemporaneo a quello del Consiglio Direttivo.

### **ARTICOLO 21**

Il Presidente ha la rappresentanza, anche in giudizio, dell'Associazione e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

## **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **ARTICOLO 22**

La gestione economica-finanziaria e quella del patrimonio dell'Associazione sono controllate da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Collegio dovranno essere eletti tra gli Associati e non dovranno essere né parenti, né affini sino al quarto grado, dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, durante la prima riunione, convocata dal Revisore anziano di carica, entro quarantacinque giorni dalla data di elezione, nomina tra i membri effettivi il Presidente, il quale convoca e presiede tutte le riunioni.

Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono valide se sono presenti due membri ed, in assenza del Presidente, ricopre tale funzione il Revisore effettivo più anziano.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è investito di ogni più ampio potere di vigilanza e controllo sulla gestione economica – finanziaria e del patrimonio dell'Associazione, nonché sulla istituzione e tenuta delle scritture contabili previste dalla legge in relazione alla natura dell'Associazione ed alle attività svolte.

In ordine all'espletamento dei propri compiti istituzionali, il Collegio stesso dovrà provvedere alla revisione contabile in ogni quadrimestre dell'esercizio finanziario e all'esame annuale del Bilancio consuntivo, con relativa delibera da presentare all'Assemblea degli Associati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà, quando ne ravvisi la necessità, convocare l'Assemblea degli Associati, oltre a convocarla quando siano venuti a mancare tutti i componenti del Consiglio Direttivo onde procedere alla nomina degli stessi.

## **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **ARTICOLO 23**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti tra gli Associati, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio, dopo la nomina, provvederà ad eleggere il proprio Presidente.

Il Collegio dei Probiviri è chiamato ad esprimere il proprio giudizio "ex bono ed aequo", senza formalità di procedure, su eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione e i suoi organi.

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **ARTICOLO 24**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, con le stesse maggioranze, comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del presente Statuto.

## **MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO**

### **ARTICOLO 25**

Le modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto potranno essere proposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli Associati e sottoposti all'Assemblea che delibera con la presenza della maggioranza della metà più uno dei soci.

## **CONTROVERSIE**

### **ARTICOLO 26**

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre membri che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di

rito. I componenti del Collegio arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuno delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri.

La nomina del terzo componente, con funzione di Presidente, verificandosi divergenze tra i due arbitri nominati dalle parti, sarà effettuata, su istanza dei due arbitri nominati dai contendenti, dal Presidente del Tribunale di Napoli.

Il tutto secondo la disciplina dettata in materia dal C.P.C.

## **REGOLAMENTO E RINVIO**

### **ARTICOLO 27**

L'Assemblea degli Associati provvederà ad emanare un regolamento interno per lo svolgimento della vita dell'Associazione.

### **ARTICOLO 28**

Per quanto non disciplinato dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile ed altre disposizioni normative vigenti in materia.

Firmato Alessandro Manna

" Maurizio Savio - segue sigillo -